

DI PIU' UNIT

Contratto di assicurazione di tipo "Unit Linked"
TARIFFA 60037

- DOCUMENTO SUI RISCHI
- DOCUMENTO SUL CONFLITTO DI INTERESSI
- FASCICOLO INFORMATIVO
- DOCUMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Proposta numero

P/_____

DOCUMENTO SUI RISCHI

Questo documento non descrive tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti i prodotti assicurativi di ramo III e di ramo V, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali prodotti.

I - AVVERTENZE GENERALI

Prima di sottoscrivere la proposta di assicurazione avente ad oggetto prodotti assicurativi di ramo III e di ramo V, il contraente deve informarsi presso l'intermediario dei prodotti sulla natura ed i rischi dell'operazione che si accinge a compiere.

Il contraente deve sottoscrivere la proposta di assicurazione solo se ha ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che il contratto di assicurazione comporta.

Prima di sottoscrivere la proposta di assicurazione avente ad oggetto prodotti assicurativi di ramo III ovvero di ramo V, il contraente e l'intermediario devono valutare se l'operazione è adeguata per il contraente, con particolare riferimento alla sua situazione finanziaria ed assicurativa, all'età, all'attività lavorativa e al nucleo familiare, alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata e rischi finanziari ad esso connessi, all'esperienza maturata nel campo degli investimenti in strumenti finanziari ed assicurativi, nonché agli obiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio.

II - LA RISCHIOSITA' DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DI RAMO III

I contratti di assicurazione sulla vita di ramo III sono contratti le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.

I rischi di investimento di natura finanziaria, ivi compreso quello di cambio, connessi alla sottoscrizione dei contratti suddetti sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle attività finanziarie che formano il patrimonio degli OICR/fondi interni, del numero delle quote in circolazione e, quindi, del valore unitario delle quote. Pertanto il rischio conseguente all'oscillazione di prezzo delle quote e quindi il valore delle stesse è a totale carico del cliente.

Credemvita non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.

Pertanto il contratto comporta rischi finanziari a carico del contraente, connessi alle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui investono gli OICR/fondi interni, i quali possono comportare i rischi di seguito descritti :

Rischio di prezzo: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. titoli azionari), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente.

Rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. titoli azionari), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati.

Rischio di controparte: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. titoli obbligazionari), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente.

Rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. titoli obbligazionari), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. Queste ultime, infatti si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a cedola fissa, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa, per la minore appetibilità di un titolo produttivo di interessi inferiori a quelli assicurati dal mercato.

Rischio liquidità: è il rischio connesso all'eventualità che non sia possibile trasformare prontamente uno strumento finanziario in moneta senza subire una perdita di valore. La liquidità di uno strumento finanziario dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato; in particolare, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su tali mercati.

Rischio cambio: è il rischio collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento dell'investitore e quella in cui può essere denominato l'investimento.

I contratti non prevedono, da parte di Credemvita, alcuna garanzia di rendimento minimo ovvero di restituzione dei premi versati; vi è quindi la possibilità che l'entità della prestazione complessivamente corrisposta da Credemvita sia inferiore al premio unico o ai premi complessivamente versati.

L'eventuale liquidazione anticipata del contratto (per

decesso dell'assicurato, ovvero esercizio del diritto di recesso, ovvero esercizio del diritto di riscatto totale o parziale) modifica l'orizzonte temporale dell'investimento.

III – LA RISCHIOSITÀ DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DI RAMO V (contratti di capitalizzazione)

I contratti di capitalizzazione sono contratti mediante i quali l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito.

Il rischio concernente la redditività del capitale conferito è direttamente connesso ai rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari ai quali lo stesso è indirizzato (parte IV).

Il rischio della riscossione di una somma inferiore al capitale conferito (e garantito dall'impresa di assicurazione) è unicamente connesso alla solvibilità dell'impresa stessa la cui stabilità è anche perseguita con la previsione di requisiti speciali di patrimonializzazione e con l'assoggettamento al controllo di autorità specificamente preposte alla vigilanza sull'andamento del settore assicurativo.

IV - RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI (ex art. 28 c. 1 del Regolamento Consob n. 11522/1998)

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di gestione patrimoniale personalizzata ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Parte "A"

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il

successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobiliz-

zare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa** delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente

te diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente la lira per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (la lira) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori

dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Parte "B"

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto «leva»

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettua-

ti per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'as-

sunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esem-

pio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente la lira) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.**

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Parte "C"

La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprez-

zato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1) La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.**

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti fi-

nanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

2.1) Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

2.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

Il sottoscritto Contraente dichiara di avere ricevuto preventivamente e di avere preventivamente letto ed esaminato un esemplare, del presente "Documento sui rischi" nonché di aver preso atto della natura e dell'estensione anche dei rischi specificamente rappresentati nel Fascicolo Informativo, che riconosce essergli stato consegnato, e di quelli che gli sono stati ulteriormente illustrati dal soggetto preposto al collocamento dalla società intermediaria, unitamente alle informazioni sulla specifica natura, sulle caratteristiche e sulle implicazioni del contratto, che dichiara essergli state fornite prima della sottoscrizione della proposta contrattuale.

FIRMA

Lì _____

DI PIU' UNIT

(TARIFFA 60037)

CONFLITTO DI INTERESSI

(ex art. 27 Regolamento Consob n. 11522 del 01/07/1998, attuativo dell'art. 21TUF, modificato dall'art. 3 c.4 D.Lgs. n. 303 del 29/12/06)

In relazione al prodotto finanziario emesso dalla Compagnia di assicurazioni Credemvita S.p.A. denominato "DI PIU' UNIT" (Tariffa 60037), io sottoscritto dichiaro di aver preso atto che:

- Credito Emiliano ha un interesse in conflitto nell'operazione sopra specificata, in quanto detiene complessivamente una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Credemvita S.p.A.;
- Banca Euromobiliare S.p.A., società facente parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano-Credem, ha un interesse in conflitto nell'operazione sopra specificata, in quanto la controllante di Banca Euromobiliare, ossia Credito Emiliano S.p.A., detiene complessivamente una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Credemvita S.p.A.
- Anteprema s.r.l. ha un interesse in conflitto nell'operazione sopra specificata in quanto la controllante di Anteprema, ossia Credito Emiliano S.p.A., detiene complessivamente una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Credemvita S.p.A.

Io sottoscritto dichiaro, inoltre, di aver preso atto che Credemvita S.p.A. ha un interesse in conflitto nell'operazione sopra specificata, avendo la medesima ad oggetto un prodotto finanziario assicurativo collegato a OICR riconducibili anche a società del Gruppo Credem o da questo partecipate, e per i quali Credemvita può percepire retrocessioni commissionali o altri proventi, da parte delle relative società, fermo restando che i proventi suddetti, ai sensi della normativa vigente, vengono retrocessi ai contraenti con le modalità descritte nella Nota Informativa a me consegnata.

Preso atto della natura e dell'estensione dell'interesse in conflitto dell'intermediario e della Compagnia, io sottoscritto autorizzo espressamente l'effettuazione dell'operazione sopra specificata.

FIRMA

Li _____

DI PIU' UNIT

Contratto di assicurazione Unit Linked a premio unico
(Tariffa 60037)

Il presente fascicolo informativo contenente i seguenti documenti

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione
- Glossario
- Modulo di proposta di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

DI PIU' UNIT

Contratto di assicurazione Unit Linked a premio unico
(Tariffa 60037)

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Credemvita S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, operazioni di Capitalizzazione e gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con il Decreto n.19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G.U. n.99 del 29 aprile 1992. Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia.

Credemvita S.p.A. (di seguito, brevemente, Credemvita) è partecipata pariteticamente da Credito Emiliano S.p.A. e dalla società assicurativa francese Assurances Mutuelles de France.

1.b) Denominazione del contratto

DI PIU' UNIT (TARIFFA 60037)

1.c) Tipologia del contratto

Contratto di assicurazione sulla vita Unit Linked.

Le prestazioni previste dal presente contratto sono espresse in quote di uno o più OICR, i cui valori dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

1.d) Durata

La durata del presente contratto è fissata in 8 anni.

Alla prevista scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Con-

traente ovvero di Credemvita, viene effettuato il differimento automatico della suddetta scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Tale differimento automatico verrà altresì effettuato, in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, di anno in anno ogni 31 dicembre.

Ove il Contraente non comunichi a Credemvita, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o differita, la volontà di ottenere la liquidazione del contratto, lo stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Ove Credemvita non comunichi al Contraente, almeno 60 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o differita, la volontà di liquidare il contratto, lo stesso si intenderà automaticamente prolungato.

In ogni caso trascorsi 20 anni dalla data di decorrenza originaria il differimento automatico della scadenza non potrà più essere effettuato e di conseguenza il contratto verrà liquidato al primo 31 dicembre successivo agli aventi diritto.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico di importo non inferiore a 5.000,00 Euro.

2. Caratteristiche del contratto

DI PIU' UNIT è un contratto di tipo unit-linked, ossia un contratto le cui prestazioni risultano collegate ed

espresse in quote di uno o più OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

Gli OICR (armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, così come successivamente modificata ed integrata) ai quali risultano collegate le prestazioni del presente contratto sono comparti di SICAV di "Euromobiliare International Fund SICAV", definiti nel seguito della presente scheda sintetica "fondi esterni".

Obiettivo del presente contratto è l'incremento del capitale investito dal Contraente, da realizzarsi anche attraverso diverse combinazioni dei fondi esterni disponibili. Tali combinazioni generano differenti profili di rischio - rendimento attesi ai quali dovranno corrispondere coerenti orizzonti temporali.

Una parte del premio unico versato dal Contraente viene trattenuta da Credemvita per far fronte ai costi di emissione del contratto (pari a 25 Euro) e pertanto non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

3. Prestazioni assicurative

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazione in caso di vita

Capitale: in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente.

3.b) Prestazione in caso di decesso

Capitale: in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal contraente del capitale assicurato.

Controassicurazione speciale: liquidazione dell'eventuale differenza, se positiva, tra il premio destinato all'investimento ed il capitale assicurato alla data del decesso.

Tale integrazione è riconosciuta da Credemvita entro limiti massimi predefiniti nelle Condizioni di assicurazione in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 16 e 17 delle Condizioni di assicurazione.

4. Rischi finanziari a carico del Contraente

Credemvita non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.

Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote dei fondi esterni collegati

al contratto.

Si rinvia all'art. 5.3 della Nota informativa per una descrizione dei "Servizi di asset allocation" attivabili dal Contraente ai fini dell'ottimizzazione del profilo di rischio - rendimento del proprio contratto.

4.a) Rischi finanziari a carico del Contraente

Il presente contratto non prevede, da parte di Credemvita, alcuna garanzia di rendimento minimo ovvero di restituzione del premio unico versato e comporta dunque i seguenti rischi finanziari a carico del Contraente:

- a) ottenere un capitale a scadenza inferiore al premio unico versato;
- b) ottenere un valore di riscatto inferiore al premio unico versato;
- c) ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore al premio unico versato.

4.b) Profili di rischio dei fondi esterni

Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti temporali minimi consigliati di investimento diversi in funzione del\dei fondo\fondi esterno\i prescelto\i dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei fondi esterni a cui le prestazioni possono essere collegate.

FONDI ESTERNI	Profilo di rischio					
	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return		X				
Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return				X		
Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager					X	

5. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sul premio unico e sui fondi esterni riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico **"Costo percentuale medio annuo"**.

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se ad una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sugli specifici fondi esterni di seguito rappresentati ed impiegando un'ipotesi di rendimento dei fondi esterni che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravanti sui fondi esterni, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività dei gestori dei fondi esterni e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”**Fondo esterno Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return**

Primo premio: 5.000 Primo premio: 15.000 Primo premio: 30.000
 Età: qualunque Età: qualunque Età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	1,33%	5	1,20%	5	1,17%
10	1,15%	10	1,09%	10	1,07%
15	1,04%	15	1,01%	15	1,00%
20	0,98%	20	0,95%	20	0,94%

Fondo esterno Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return

Primo premio: 5.000 Primo premio: 15.000 Primo premio: 30.000
 Età: qualunque Età: qualunque Età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	1,64%	5	1,51%	5	1,48%
10	1,47%	10	1,41%	10	1,39%
15	1,37%	15	1,33%	15	1,32%
20	1,30%	20	1,27%	20	1,27%

Fondo esterno Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager

Primo premio: 5.000 Primo premio: 15.000 Primo premio: 30.000
 Età: qualunque Età: qualunque Età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	2,36%	5	2,23%	5	2,20%
10	2,20%	10	2,14%	10	2,12%
15	2,12%	15	2,08%	15	2,07%
20	2,05%	20	2,02%	20	2,02%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento dei fondi esterni

In considerazione della istituzione dei fondi esterni avvenuta il 1° febbraio 2006 non è possibile fornire alcun dato storico relativo al rendimento realizzato dagli stessi negli ultimi anni.

Tuttavia viene di seguito riportato il rendimento medio annuo del "benchmark" di ciascuno dei fondi esterni negli ultimi 3 e 5 anni: **il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.**

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (tasso medio di inflazione).

Rendimento medio annuo composto		
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return	N.D.	N.D.
Benchmark	2,33%	2,58%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Rendimento medio annuo composto		
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return	N.D.	N.D.
Benchmark	8,50%	2,87%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Rendimento medio annuo composto		
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager	N.D.	N.D.
Benchmark	9,42%	0,55%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Tasso medio di inflazione	
Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
1,90%	2,12%

7. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

Credemvita è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

Il Direttore Generale
(Giuseppe Rovani)



DI PIU' UNIT

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE UNIT LINKED A PREMIO UNICO (TARIFFA 60037)

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

- A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
- C INFORMAZIONI SUI FONDI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
- D INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F DATI STORICI SUI FONDI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Art 1. Informazioni generali

Credemvita S.p.A.

Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, operazioni di Capitalizzazione e gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con il Decreto n.19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G.U. n.99 del 29 aprile 1992.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia.

Telefono: 0522 586000

Fax: 0522 452704

Internet: www.credemassicurazioni.it

Posta elettronica: vita@credemassicurazioni.it

Credemvita S.p.A. (di seguito, brevemente, Credemvita) è partecipata pariteticamente da Credito Emiliano S.p.A. e dalla società assicurativa francese Assurances Mutuelles de France.

L'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio di Credemvita è stato conferito alla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A., Via Monterosa, 91 – 20149 Milano.

Art 2. Conflitto di interessi

Si precisa che la distribuzione del prodotto "Di Più Unit" può essere effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credem.

In tali casi può configurarsi un conflitto di interesse in quanto il Gruppo Credem, a mezzo di Credito Emiliano S.p.A., detiene complessivamente una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Credemvita.

Inoltre, un conflitto di interesse può configurarsi nell'ipotesi in cui il prodotto assicurativo sia collegato a OICR riconducibili anche a società del Gruppo Credem o da questo partecipate e per i quali Credemvita può percepire retrocessioni commissionali o altri proventi, da parte delle relative società.

Si segnala inoltre che Credemvita, nell'ambito dello svolgimento della propria attività, potrebbe trovarsi in possibili situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di affari propri con le società azioniste della compagnia (Credito Emiliano S.p.A. e società assicurativa francese Assurances Mutuelles de France) e/o con società appartenenti ai gruppi delle suddette società azioniste.

Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, i contraenti non subiscano alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.

Credemvita precisa inoltre di avere stipulato accordi che prevedono il riconoscimento, a Credemvita stessa, di utilità derivanti dalla retrocessione di commissioni od altri proventi. Le predette utilità (di seguito "rebate") vengono retrocesse ai Contraenti con le modalità descritte alla sezione D della presente Nota informativa.

Credemvita si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

B INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

Art 3. Rischi finanziari

Il presente è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked, ossia un contratto le cui prestazioni sono direttamente collegate all'andamento del valore unitario delle quote di uno o più OICR associati al contratto stesso: il valore unitario di tali quote dipende a sua volta dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione

Gli OICR (armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, e successive modifiche ed integrazioni) ai quali risultano collegate le prestazioni del presente contratto sono comparti di SICAV di "Euromobiliare International Fund SICAV", definiti nel seguito della presente Nota informativa "fondi esterni".

Il presente contratto **comporta pertanto rischi finanziari a carico del Contraente**, dei quali si fornisce di seguito una sintetica descrizione:

- **Rischio di prezzo:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. titoli azionari), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente.
- **Rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. titoli azionari), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati.
- **Rischio di controparte:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. titoli obbligazionari), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente.
- **Rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. titoli obbligazionari), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a cedola fissa, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.
- **Rischio liquidità:** è il rischio connesso all'eventualità che non sia possibile trasformare prontamente uno strumento finanziario in moneta senza subire una perdita di valore. La liquidità di uno strumento finanziario dipende in primo luogo

dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato; in particolare, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su tali mercati.

- **Rischio cambio:** è il rischio collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento dell'investitore e quella in cui può essere denominato l'investimento.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia prestata da Credemvita: vi è quindi la possibilità che l'entità della prestazione complessivamente corrisposta sia inferiore al premio unico versato.

Art 4. Informazioni sull'impiego dei premi

Il premio unico versato dal Contraente, al netto del costo fisso per spese di emissione contratto di cui al successivo art. 9.1.1 della presente Nota informativa, viene impiegato per l'acquisto di quote di fondi esterni.

Il Contraente può liberamente scegliere di acquistare quote di uno o più fondi esterni tra quelli previsti dal presente contratto. Alla data di redazione della presente Nota Informativa i fondi esterni dei quali il Contraente può acquistare quote sono:

- Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return
- Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return
- Euromobiliare International Fund Dynamic Multi-manager

Il premio per la garanzia caso morte è incluso nella commissione per spese di gestione e amministrazione contratto di cui al successivo art. 9.3.1 della presente Nota informativa.

Art 5. Prestazioni assicurative

All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'età del Contraente dovrà essere di almeno 18 anni.

All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'età dell'Assicurato dovrà essere di almeno 18 anni e non potrà essere superiore agli 85 anni.

La durata del presente contratto è fissata in 8 anni.

Alla prevista scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il differimento automatico della suddetta scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Tale differimento automatico verrà altresì effettuato, in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, di anno in anno ogni 31 dicembre.

Ove il Contraente non comunichi a Credemvita, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o differita, la volontà di ottenere la liquidazione del contratto, lo stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Ove Credemvita non comunichi al Contraente, almeno 60 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o differita, la volontà di liquidare il contratto, lo stesso si intenderà automaticamente prolungato.

In ogni caso trascorsi 20 anni dalla data di decorrenza originaria il differimento automatico della scadenza non potrà più essere effettuato e di conseguenza il contratto verrà liquidato agli aventi diritto al primo 31 dicembre successivo.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto.

5.1 - PRESTAZIONE IN CASO DI SOPRAVVIVENZA DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI SCADENZA

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto (originaria o differita) Credemvita liquiderà agli aventi diritto un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto a tale data, al netto dei costi di liquidazione contratto indicati al successivo art. 9.1.2 della presente Nota Informativa.

Il controvalore è ottenuto moltiplicando le quote attribuite al contratto per il rispettivo valore unitario, riferito al giorno di determinazione, della settimana successiva a quella della scadenza contrattuale.

Il capitale liquidabile verrà aumentato ovvero diminuito del saldo, riferito al medesimo giorno di determinazione, del "conto rebate e costi" associato alla polizza: le modalità di funzionamento di tale conto e di formazione del relativo saldo sono riportate al successivo art. 10.1 della presente Nota informativa.

Il giorno di determinazione è definito al successivo art. 6 della presente Nota informativa.

In mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Credemvita alla scadenza contrattuale, è il Contraente stesso.

Credemvita non offre alcuna garanzia ne' di rendimento minimo ne' di restituzione del premio unico versato; pertanto, alla data di scadenza contrattuale, le somme dovute potranno essere inferiori al premio unico versato poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

5.2 - PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale ovvero durante il periodo di differimento della scadenza, Credemvita liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto alla data nella quale Credemvita ha ricevuto la documentazione comprovante il decesso dell'Assicurato (certificato di morte).

Il controvalore è ottenuto, moltiplicando le quote attribuite al contratto per il rispettivo valore unitario, riferito al giorno di determinazione della settimana successiva a quella di ricevimento da parte di Credemvita della documentazione comprovante il decesso dell'Assicurato (certificato di morte).

Credemvita liquiderà inoltre l'eventuale differenza, se positiva, tra il premio investito sul contratto, considerato al netto della parte eventualmente già liquidata a seguito di riscatti parziali, ed il controvalore del contratto.

Tale integrazione verrà comunque riconosciuta da Credemvita entro i limiti definiti nella seguente tabella in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

Anni compiuti dall'Assicurato al decesso	Importo massimo dell'integrazione riconosciuta da Credemvita
Fino a 50	2.000,00 €
Tra 51 e 70	1.500,00 €
Oltre 70	1.000,00 €

Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato verrà infine aumentato ovvero diminuito anche del saldo del "conto rebate e costi" associato alla polizza, riferito al medesimo giorno di determinazione: le modalità di funzionamento di tale conto e di formazione del suddetto saldo sono rappresentate al successivo art. 10.1 della presente Nota informativa.

Il giorno di determinazione è definito al successivo art. 6 della presente Nota informativa.

Nel caso di decesso di un Assicurato sulla cui vita siano stati stipulati più contratti della presente assicurazione, e qualora il Contraente e l'Assicurato siano la medesima persona fisica, il limite massimo di integrazione sarà applicato sull'insieme dei contratti per i quali la differenza tra il premio investito sul contratto ed il controvalore del contratto risulti positiva, che solo al fine dell'applicazione di detto limite massimo verranno quindi considerati come un unico contratto.

In tale caso, ove l'integrazione liquidabile da Credemvita sia quella massima prevista in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso, la medesima verrà ripartita tra tali contratti proporzionalmente

al numero di quote attribuite a ciascuno di essi.

Credemvita non offre alcuna garanzia ne' di rendimento minimo ne' di restituzione del premio unico versato; pertanto in caso di liquidazione del contratto causa decesso dell'Assicurato le somme dovute potranno essere inferiori al premio unico versato poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

5.3 – SERVIZI DI ASSET ALLOCATION

Il Contraente che abbia conferito un premio unico non inferiore a 15.000,00 Euro, potrà determinare il profilo di rischio-rendimento del proprio contratto mediante l'attivazione di uno tra i due "servizi di asset allocation" messi a disposizione da Credemvita.

Servizio di asset allocation "Invest Plan"

Il servizio "Invest Plan" consente al Contraente di modificare gradualmente nel tempo la composizione del proprio investimento: infatti, il Contraente impartisce a Credemvita un "ordine periodico" di switch da uno dei fondi esterni (fondo di uscita) ad altro fondo esterno (fondo di destinazione) da eseguire con una frequenza e per un importo pre-stabiliti.

Per ogni operazione di switch verranno applicati da Credemvita i costi di cui al successivo art.9.1.2 della presente Nota informativa.

Il servizio "Invest Plan" presenta le seguenti caratteristiche:

- attivazione riservata a contratti con premio unico lordo versato non inferiore a 15.000,00 Euro e per i quali non sia attivo un servizio "Save capital gain";
- attivazione possibile sia al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione sia nel corso della durata contrattuale;
- durata massima 4 anni, con periodicità dello switch mensile, bimestrale o trimestrale;
- importo minimo di 100 Euro per ogni switch previsto dall'ordine periodico;
- i riscatti parziali e gli eventuali switch effettuati in aggiunta a quelli dell'ordine periodico generano l'immediata disattivazione del servizio.

Servizio di asset allocation "Save Capital Gain"

Il servizio "Save Capital Gain" consente al Contraente di trasferire eventuali plusvalenze ottenute dalle quote possedute del fondo esterno "Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager" (a profilo di rischio alto), verso il fondo esterno "Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return" (a profilo di rischio medio basso).

Alla data di attivazione del servizio viene osservato il "valore di riferimento", ossia:

- in caso di attivazione del servizio contestuale alla sottoscrizione della proposta di assicurazione, la parte del premio destinata all'investimento sul fondo esterno "Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager";
- in caso di attivazione del servizio successiva alla sottoscrizione della proposta di assicurazione, il controvalore delle quote del fondo esterno "Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager" attribuite al contratto a tale data.

Una volta osservato il valore di riferimento, il Contraente fissa un "valore soglia" superiore a tale valore di riferimento.

La settimana successiva a quella in cui il controvalore delle quote del fondo esterno "Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager" attribuite al contratto abbia superato il valore soglia fissato dal Contraente, Credemvita effettuerà automaticamente un'operazione di switch verso il fondo esterno "Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return", di ammontare uguale alla differenza tra il controvalore rilevato al momento del superamento del valore soglia e il valore di riferimento.

Per ogni operazione di switch derivante dall'applicazione del presente servizio, verranno applicati da Credemvita i costi di cui al successivo art. 9.1.2 della presente Nota informativa.

Il servizio "Save Capital Gain" presenta le seguenti caratteristiche:

- attivazione riservata a contratti con premio unico lordo versato non inferiore a 15.000,00 Euro e per i quali non sia attivo un servizio "Invest Plan";
- attivazione possibile sia al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione sia nel corso della durata contrattuale;
- importo minimo di 100 Euro per lo switch;
- riscatti parziali ed eventuali switch non legati al funzionamento del servizio, generano l'immediata disattivazione dello stesso.

Art 6. Valore unitario della quota

Per ogni fondo esterno:

- Credemvita, il martedì di ogni settimana (se festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), definito "**giorno di determinazione**", inoltra, presso il corrispondente OICR, gli ordini di sottoscrizione/rimborso delle quote del medesimo OICR;
- il valore unitario della quota, riferito a tale "giorno di determinazione", corrisponde a quello riconosciuto dall'OICR a Credemvita per i suddetti ordini di sottoscrizione/rimborso.

Per qualsiasi prestazione liquidata da Credemvita (alla scadenza contrattuale ovvero in caso di premorienza dell'Assicurato) e nel caso di esercizio del diritto al riscatto totale o parziale, il controvalore delle quote liquidate è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al giorno di determinazione della settimana successiva a quella del ricevimento da parte di Credemvita della completa documentazione necessaria ai fini della liquidazione. Tale documentazione è indicata all' art. 20 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di switch il controvalore delle quote disinvestite, ed il nuovo numero delle quote attribuite, saranno calcolati contestualmente utilizzando i valori unitari delle quote riferiti al giorno di determinazione della settimana successiva a quella del ricevimento da parte di Credemvita della richiesta di switch firmata dal Contraente.

Per quanto attiene le regole valutative del valore unitario della quota, si rimanda alla documentazione ufficiale di ogni OICR, elencata all'art. 8 della presente Nota Informativa. A tale documentazione si rimanda altresì per la descrizione delle modalità operative previste da ogni OICR in caso di eventuale sospensione dell'operatività, di eventi di turbativa, e per ogni altra informazione.

Il valore unitario della quota di ogni fondo esterno è pubblicato sul sito internet di Credemvita (www.credemassicurazioni.it) e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nella tabella "Fondi Assicurativi – Unit Linked", e viene aggiornato con cadenza settimanale.

Art 7. Opzioni contrattuali

Il presente contratto non prevede opzioni.

C INFORMAZIONI SUI FONDI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Art 8. Fondi esterni

Come indicato al precedente art. 3 della presente Nota Informativa, le prestazioni offerte dal presente contratto sono collegate all'andamento di fondi esterni.

Di seguito si forniscono le principali caratteristiche dei 3 fondi esterni dei quali, alla data di redazione della presente Nota Informativa, il Contraente può acquistare quote.

8.1. Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return

- a) *denominazione del fondo*: Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return
- b) *data di inizio di operatività*: 1° febbraio 2006
- c) *categoria del fondo*: obbligazionari puri
- d) *valuta di denominazione*: euro

e) *finalità del fondo*: mantenere e accrescere il capitale investito. Il fondo è adatto agli investitori che si prefiggono obiettivi di investimento a medio termine.

f) *orizzonte temporale minimo consigliato*: 3 anni

g) *profilo di rischio del fondo*: medio-basso

h) *composizione del fondo*: le attività nette del fondo sono investite esclusivamente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, nonché, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari a reddito fisso. Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario nonché in parti di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari a reddito fisso avranno un rating non inferiore a BBB- (quindi prevalentemente investment grade). In via residuale, per un 5% al massimo degli attivi netti del fondo, le suddette attività potranno avere un rating inferiore a BBB-. Il fondo, a titolo accessorio, potrà ugualmente detenere liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio. Il fondo potrà inoltre ricorrere a prodotti derivati, sia nell'ambito della normale gestione di portafoglio, sia in quello della copertura dei rischi.

i) *stile gestionale adottato*: il fondo fa ricorso ad una metodologia "quantitativa" in termini statistici e matematici orientata al conseguimento di ritorni assoluti.

La ripartizione del portafoglio tra strumenti finanziari di natura monetaria e strumenti finanziari di natura obbligazionaria può variare in misura anche sensibile e con una frequenza superiore a quanto avviene di norma rispetto ad un fondo obbligazionario; tali scelte verranno effettuate anche sulla base di valutazioni di breve periodo circa l'andamento dei mercati finanziari e dei tassi di interesse, e verranno realizzate sulla base di adeguate tecniche di gestione finalizzate al contenimento dei rischi.

l) *parametro di riferimento (benchmark)*: il benchmark del fondo è il Merrill Lynch Italy Government Bill Index espresso in Euro.

Tale indice è rappresentativo degli strumenti finanziari ed obbligazioni, denominati in euro, emessi dal Governo Italiano aventi scadenza minore di un anno.

Relazione con il benchmark: il fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark. Pertanto l'elevata variabilità degli investi-

menti realizzati consente di prevedere scostamenti significativi rispetto al benchmark.

m) frequenza del calcolo del Valore Patrimoniale Netto: ogni giorno lavorativo in Lussemburgo

n) uso di strumenti finanziari derivati: il fondo potrà ricorrere a prodotti derivati, sia nell'ambito della normale gestione di portafoglio, sia in quello della copertura dei rischi. In ogni caso l'eventuale utilizzo non produrrà alterazioni del profilo di rischio atteso del fondo.

o) soggetto cui è delegata la gestione del fondo:
gestore principale: Credem International (Lux) S.A., 10-12, avenue Pasteur, L-2310 Lussemburgo

gestore delegato: Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A., Società per Azioni, Via Turati, 9 - Milano - ITALIA.

p) società di revisione del fondo: PricewaterhouseCoopers

400, route d'Esch, L-1471 Lussemburgo Per una completa descrizione del fondo esterno si rimanda al Prospetto Informativo e alla Scheda Tecnica del comparto "Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return". Tali documenti possono essere richiesti a Credemvita e possono essere acquisiti accedendo al sito www.credemassicurazioni.it.

8.2. Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return

a) denominazione del fondo: Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return

b) data di inizio di operatività: 1° febbraio 2006

c) categoria del fondo: flessibili

d) valuta di denominazione: euro

e) finalità del fondo: Il fondo è adatto agli investitori che privilegiano gli investimenti orientati verso la crescita del capitale a lungo termine

f) orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni

g) profilo di rischio del fondo: medio-alto

h) composizione del fondo: le attività nette del fondo sono investite da zero fino al 100% in valori mobiliari di tipo azionario nonché in parti di OICVM e/o altri OICR che investono in valori mobiliari di tipo azionario. L'attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, nonché, in parti di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari a reddito fisso. Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario nonché in parti di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari a reddito fisso avranno un rating

non inferiore a BBB- (quindi prevalentemente investment grade). In via residuale, per un 5% al massimo dei suoi attivi netti, le suddette attività potranno avere un rating inferiore a BBB-. Il fondo potrà ugualmente detenere liquidità, a titolo accessorio, costituite da depositi bancari presso istituti di credito e strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio. Il fondo potrà inoltre ricorrere a prodotti derivati, sia nell'ambito della normale gestione di portafoglio, sia in quello della copertura dei rischi.

i) stile gestionale adottato: Il fondo fa ricorso ad una metodologia "quantitativa" in termini statistici e matematici orientata al conseguimento di ritorni assoluti.

La ripartizione del portafoglio tra strumenti finanziari di natura monetaria, di natura obbligazionaria e di natura azionaria può variare in misura anche sensibile e con una frequenza superiore a quanto avviene di norma rispetto ad un fondo bilanciato; tali scelte verranno effettuate anche sulla base di valutazioni di breve periodo circa l'andamento dei mercati finanziari e dei tassi di interesse, e verranno realizzate sulla base di tecniche di gestione adeguate finalizzate al contenimento dei rischi

l) parametro di riferimento (benchmark): 50% Dow Jones Euro Stoxx 50 Price Index espresso in Euro.

50% Merrill Lynch Italy Government Bill Index espresso in Euro.

1) Dow Jones Euro Stoxx 50 Price Index: indice di prezzo ponderato secondo la capitalizzazione di 50 "Blue Chips" europee di paesi aderenti all'Euro.

2) Merrill Lynch Italy Government Bill Index: indice rappresentativo degli strumenti finanziari ed obbligazioni, denominati in euro, emessi dal Governo Italiano aventi scadenza minore di un anno.

Relazione con il benchmark: il fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark. Pertanto l'elevata variabilità degli investimenti realizzati consente di prevedere scostamenti significativi rispetto al benchmark.

m) frequenza del calcolo del Valore Patrimoniale Netto: ogni giorno lavorativo in Lussemburgo

n) uso di strumenti finanziari derivati: il fondo potrà ricorrere a prodotti derivati, sia nell'ambito della normale gestione di portafoglio, sia in quello della copertura dei rischi.

In ogni caso l'eventuale utilizzo non produrrà alterazioni del profilo di rischio atteso del fondo.

o) soggetto cui è delegata la gestione del fondo:

gestore principale: Credem International (Lux) S.A., avenue Pasteur, L-2310 Lussemburgo

gestore delegato: Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A., Società per Azioni, Via Turati, 9 – Milano – ITALIA. il fondo potrà ricorrere a prodotti derivati, sia nell'ambito della normale gestione di portafoglio, sia in quello della copertura dei rischi. In ogni caso l'eventuale utilizzo non produrrà alterazioni del profilo di rischio atteso del fondo.

p) società di revisione del fondo: PricewaterhouseCoopers 400, route d'Esch, L-1471 Lussemburgo

Per una completa descrizione del fondo esterno si rimanda al Prospetto Informativo e alla Scheda Tecnica del comparto "Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return". Tali documenti possono essere richiesti a Credemvita e possono essere acquisiti accedendo al sito www.credemasicurazioni.it.

8.3. Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager

a) denominazione del fondo: Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager

b) data di inizio di operatività: 1° febbraio 2006

c) categoria del fondo: azionari globali

d) valuta di denominazione: euro

e) finalità del fondo: Il fondo è adatto agli investitori che privilegiano gli investimenti orientati verso la crescita del capitale a lungo termine

f) orizzonte temporale minimo consigliato: 5-7 anni

g) profilo di rischio del fondo: alto

h) composizione del fondo: le attività nette del fondo sono investite per almeno i due terzi degli attivi netti, in parti di OICVM e/o di altri OICR di tipo azionario, bilanciato e/o flessibile. Il fondo potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR di tipo obbligazionario, monetario e/o liquidità i cui portafogli avranno un rating non inferiore a BBB- (quindi prevalentemente investment grade); in via residuale, saranno ammessi OICVM e/o altri OICR con portafogli di rating inferiore a BBB- fino alla concorrenza del 5% degli attivi netti del fondo. Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il fondo potrà inoltre ricorrere a prodotti derivati, sia nell'ambito della normale gestione di portafoglio, sia in quello della copertura dei rischi.

i) stile gestionale adottato: La ripartizione del portafoglio, nel rispetto dell'obiettivo di un'elevata diversificazione degli investimenti, viene effettuata sulla base di:

- 1) analisi macro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli paesi;
- 2) analisi quantitative e qualitative per selezionare gli OICR che presentano eccellenti standard di consistenza nel tempo di elevati rendimenti corretti per il rischio.

l) parametro di riferimento (benchmark):

80% MSCI World Price Index espresso in Euro
20% Merrill Lynch Italy Government Bill Index espresso in Euro.

- 1) MSCI World Price Index: indice rappresentativo dei mercati azionari mondiali.
- 2) Merrill Lynch Italy Government Bill Index: indice rappresentativo degli strumenti finanziari ed obbligazionari, denominati in Euro, emessi dal Governo Italiano, aventi scadenza minore di un anno.

Relazione con il benchmark: possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto al benchmark, attraverso l'investimento in parti di OICVM e/o in OICR espressivi di strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche di investimento, al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

m) frequenza del calcolo del Valore Patrimoniale Netto: ogni giorno lavorativo in Lussemburgo

n) uso di strumenti finanziari derivati: il fondo potrà ricorrere a prodotti derivati, sia nell'ambito della normale gestione di portafoglio, sia in quello della copertura dei rischi. In ogni caso l'eventuale utilizzo non produrrà alterazioni del profilo di rischio atteso del fondo.

o) soggetto cui è delegata la gestione del fondo:
gestore principale: Credem International (Lux) S.A., avenue Pasteur, L-2310 Lussemburgo
gestore delegato: Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A., Società per Azioni, Via Turati, 9 – Milano – ITALIA.

p) società di revisione del fondo: PricewaterhouseCoopers 400, route d'Esch, L-1471 Lussemburgo

Per una completa descrizione del fondo esterno si rimanda al Prospetto Informativo e alla Scheda Tecnica del comparto "Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager". Tali documenti possono essere richiesti a Credemvita e possono essere acquisiti accedendo al sito www.credemasicurazioni.it.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

Art. 9. Costi

9.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

9.1.1. Costi gravanti sul premio unico

Tipo di costo	Misura del costo	Modalità di applicazione del costo
Costo fisso (per spese di emissione contratto)	25,00 Euro	Sul premio unico lordo versato dal Contraente

9.1.2. Costi per riscatto, scadenza e switch

Alla liquidazione del contratto per scadenza ovvero nel caso di riscatto totale e per ciascun riscatto parziale, verrà applicato un costo per spese di liquidazione di 25,00 Euro.

In caso di switch viene trattenuto un costo di 1,00 euro per ciascuna operazione, prelevato dal controvalore risultante dal disinvestimento delle quote.

9.2. Costi gravanti sui fondi esterni

I fondi esterni nei quali il Contraente può investire prevedono i seguenti costi che, riducendo il valore unitario della quota dei fondi stessi, vanno a gravare indirettamente sui Contraenti:

Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return	Importo % annuo	Periodicità e modalità di calcolo	Periodicità di prelevamento
Commissione di gestione	0,90%	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo
Costi banca depositaria ed agente amministrativo	0,1105%	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo
Commissione di overperformance (*)	Maggiore tra 0 (zero) e $[(RC - (RB + 1\%)) * 30\%]$	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo

(*) dove: RC = rendimento annuo del fondo esterno alla data di calcolo

RB = rendimento annuo del benchmark alla data di calcolo

La commissione di overperformance non viene comunque addebitata se, alla data di calcolo, la performance annua del fondo esterno è negativa.

La commissione di overperformance non può essere superiore allo 0,1241% al mese (1,5% su base annua) del valore netto totale del patrimonio del fondo esterno.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di calcolo delle commissioni di overperformance si rimanda al Prospetto Informativo del comparto "Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return", che può essere richiesto a Credemvita ovvero acquisito accedendo al sito www.credemassicurazioni.it.

Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return	Importo % annuo	Periodicità e modalità di calcolo	Periodicità di prelevamento
Commissione di gestione	1,30%	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo
Costi banca depositaria ed agente amministrativo	0,1105%	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo
Commissione di overperformance (*)	Maggiore tra 0 (zero) e $[(RC - RB) * 20\%]$	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo

(*) dove: RC = rendimento annuo del fondo esterno alla data di calcolo

RB = rendimento annuo del benchmark alla data di calcolo

La commissione di overperformance non viene comunque addebitata se, alla data di calcolo, la performance del fondo esterno è negativa.

La commissione di overperformance non può essere superiore allo 0,1241% al mese (1,5% su base annua) del valore netto totale del patrimonio del fondo esterno.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di calcolo delle commissioni di overperformance si rimanda al Prospetto Informativo del comparto "Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return", che può essere richiesto a Credemvita ovvero acquisito accedendo al sito www.credemassicurazioni.it.

Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager	Importo % annuo	Periodicità e modalità di calcolo	Periodicità di prelevamento
Commissione di gestione	2,00%	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo
Costi banca depositaria ed agente amministrativo	0,1105%	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo
Commissione di overperformance (*)	Maggiore tra 0 (zero) e $[(RC - RB) * 20\%]$	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo

(*) dove: RC = rendimento annuo del fondo esterno alla data di calcolo
 RB = rendimento annuo del benchmark alla data di calcolo
La commissione di overperformance non viene comunque addebitata se, alla data di calcolo, la performance del fondo esterno è negativa.
 La commissione di overperformance non può essere superiore allo 0,1241% al mese (1,5% su base annua) del valore netto totale del patrimonio del fondo esterno.
 Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di calcolo delle commissioni di overperformance si rimanda al Prospetto Informativo del comparto “Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager”, che può essere richiesto a Credemvita ovvero acquisito accedendo al sito www.credemassicurazioni.it.

Gli oneri inerenti l’acquisizione e dismissione delle attività finanziari oggetto di investimento dei fondi esterni non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

9.3. Altri costi

9.3.1 Costi per spese di amministrazione e gestione contratto

Credemvita addebita al contratto, a copertura delle spese di amministrazione e gestione del medesimo, una commissione dello 0,001644% giornaliero del premio unico versato, pari allo 0,60% su base annua del premio unico stesso. Tale commissione, che include il premio per la garanzia caso morte prestata da Credemvita, viene addebitata con le modalità illustrate al successivo art. 10.1.

Art 10. Accredito dei rebate al Contraente

Contestualmente all’addebito delle suddette commissioni, Credemvita accredita al contratto, per la quota parte allo stesso spettante, i rebate ricevuti in base agli accordi di cui al precedente art. 2 della presente Nota Informativa.

Tali rebate, che saranno attribuiti con periodicità settimanale al contratto sulla base delle informazioni ricevute da Credemvita, vengono accreditati al contratto con le modalità illustrate al successivo art. 10.1.

10.1 Conto rebate e costi

Gli addebiti di cui al precedente art. 9.3.1 e gli accrediti di cui sopra alimentano un “conto rebate e costi” associato al contratto.

Al 31 dicembre di ogni anno solare Credemvita effettuerà la regolamentazione contabile del “conto rebate e costi”, confrontando la posizione debitoria (commissione) e creditoria (rebate) risultante a

tale data in capo al contratto, determinando così il nuovo saldo del “conto rebate e costi” alla fine dell’esercizio.

Il saldo, positivo o negativo, risultante da tale confronto, costituirà il nuovo saldo iniziale del “conto rebate e costi” per l’anno solare successivo.

All’atto della chiusura del contratto (per scadenza, per riscatto totale ovvero causa decesso dell’Assicurato) verrà determinato il saldo del “conto rebate e costi” e Credemvita procederà ad aumentare ovvero a diminuire la prestazione liquidabile a seconda che tale saldo abbia segno positivo (e quindi che gli eventuali rebate di spettanza del Contraente siano superiori alle commissioni di competenza di Credemvita) o negativo (e quindi che gli eventuali rebate di spettanza del Contraente siano inferiori alle commissioni di competenza di Credemvita).

In nessun caso Credemvita preleverà anticipatamente, mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto, il costo per spese di amministrazione e gestione contratto di cui al precedente art. 9.3.1

Art 11. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti applicabili alle condizioni del presente contratto.

Art 12. Regime fiscale

- Imposta sui premi: in base all’attuale regime fiscale, non sono previste imposte sui premi;
- Detrazione fiscale dei premi: in base all’attuale regime fiscale, i premi versati non sono fiscalmente detraibili;
- Tassazione delle somme assicurate: le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva; l'imposta è pari al 12,50%, corretta in aumento dal meccanismo dell'equalizzatore, della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Art 13. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.

La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell'incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dell'intermediario assicurativo intervenuto nella conclusione del contratto. In tal caso, l'operatore, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di espressi poteri all'uopo conferiti dalla stessa.

Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel modulo di proposta di assicurazione.

Ferma restando la data di conclusione del contratto, che coincide con il momento di sottoscrizione della accettazione della proposta contrattuale da parte di Credemvita e, per essa, anche dall'incaricato per la verifica firma e poteri, le parti prendono atto che la **decorrenza del contratto** e la **copertura assicurativa avranno inizio dal giorno di determinazione** (così come definito al precedente art. 6 della presente Nota informativa) **relativo alla settimana successiva a quella in cui si siano verificate tutte le condizioni di seguito elencate e precisamente che:**

- Credemvita abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto;
- Credemvita abbia ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento del premio;
- siano decorsi i seguenti termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione:
 - bonifico bancario: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante
 - assegno circolare, assegno postale o assegno bancario: due giorni lavorativi dalla data di versamento.

Gli assegni dovranno essere muniti della clauso-

la di non trasferibilità e dovranno essere intestati a Credemvita S.p.A.

Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l'ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l'evento dedotto in contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni

Il Contraente sarà informato della data di decorrenza e di scadenza del proprio contratto, mediante apposita comunicazione di cui al successivo art. 14 della presente Nota informativa.

Nel momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente individua il fondo esterno ovvero i fondi esterni nei quali investire il premio unico versato (al netto del costo fisso per spese di emissione contratto di cui al precedente art. 9.1.1) e l'ammontare destinato a ciascuno dei fondi prescelti.

Il numero delle quote attribuite al contratto viene ottenuto dividendo l'ammontare destinato a ciascuno dei fondi prescelti per il corrispondente valore unitario della quota.

I valori unitari delle quote dei fondi esterni utilizzati per il calcolo sono quelli riferiti al giorno di determinazione di cui al precedente art. 6 della presente Nota Informativa, coincidente con la data di decorrenza del contratto.

Art 14. Lettera di conferma di investimento del premio unico

A seguito dell'attribuzione di quote al contratto, Credemvita invierà al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote stesse, una lettera contenente le seguenti informazioni:

- numero di proposta;
- numero di polizza;
- importo del premio unico lordo versato;
- importo del premio destinato all'investimento relativamente a ciascun fondo esterno scelto dal Contraente;
- data di decorrenza della polizza;
- data di scadenza della polizza;
- giorno di determinazione al quale si riferisce l'attribuzione delle quote al contratto, numero di quote attribuite e relativo valore unitario per ciascuno dei fondi esterni scelti dal Contraente;

- data di ricevimento della proposta di assicurazione e data di incasso del premio unico;

Art 15. Riscatto

Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un mese dalla decorrenza degli effetti come definita al precedente art. 13 della presente Nota informativa, la liquidazione anticipata, totale o parziale, del contratto esercitando il diritto di riscatto.

Riscatto totale

Nel caso di riscatto totale Credemvita liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di ricezione della richiesta di riscatto firmata dal Contraente, al netto dei costi di liquidazione indicati all'art. 9.1.2 della presente Nota Informativa e corretto dal saldo, positivo o negativo, del "conto rebate e costi" di cui al precedente art. 10.1 della presente Nota Informativa.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al giorno di determinazione della settimana successiva a quella di ricevimento da parte di Credemvita della richiesta di riscatto totale firmata dal Contraente.

Anche il saldo del "conto rebate e costi" è riferito al suddetto giorno di determinazione.

Riscatto parziale

Nel caso di riscatto parziale Credemvita liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote per le quali il Contraente ha dato disposizione di disinvestimento, al netto dei costi di liquidazione indicati all'art. 9.1.2 della presente Nota Informativa.

Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al giorno di determinazione della settimana successiva a quella di ricevimento da parte di Credemvita della richiesta di riscatto parziale firmata dal Contraente.

Al medesimo giorno di determinazione verrà inoltre calcolato il saldo del "conto rebate e costi", di cui al precedente art. 10.1 della presente Nota Informativa.

Di tale saldo verrà calcolata una percentuale corrispondente a quella derivante dal rapporto tra l'ammontare del riscatto parziale e quello dell'ipotetico riscatto totale: l'importo così risultante, a seconda che abbia segno positivo o negativo, andrà ad aumentare ovvero a diminuire il controvalore della prestazione liquidata.

Successivamente all'operazione di riscatto parziale il costo per spese di amministrazione e gestione del contratto di cui al precedente art. 9.3.1, verrà calcolato sulla quota parte del premio unico non riscattata.

Viene espressamente convenuto che il riscatto parziale potrà essere esercitato solo a condizione che il controvalore delle quote rimanenti sul contratto sia di almeno 5.000,00 Euro.

Il valore di riscatto del proprio contratto può essere richiesto in qualsiasi momento dal Contraente a Credemvita con le seguenti modalità:

- tramite raccomandata a/r all'indirizzo di Credemvita (Via Mirabello 2, 42100 REGGIO EMILIA)
- inviando un fax allo 0522 452704
- inviando una e-mail alla casella vita@credemassicurazioni.it

Attenzione, esiste l'eventualità che il valore di riscatto sia inferiore al premio lordo pagato dal Contraente, poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

Art 16. Operazioni di switch

Il Contraente ha la facoltà di trasferire, anche parzialmente, il controvalore delle quote possedute su uno o più fondi esterni verso altri fondi esterni tra quelli associati al presente contratto.

Per tale operazione Credemvita trattiene i costi di switch previsti all'art. 9.1.2 della presente Nota informativa e provvederà al disinvestimento delle quote in uscita e a convertire l'importo corrispondente, al netto di detti costi, in quote dei nuovi fondi esterni secondo quanto disposto dal Contraente.

A tal fine il controvalore delle quote disinvestite, ed il nuovo numero delle quote attribuite, saranno calcolati contestualmente utilizzando i valori unitari delle quote riferiti al giorno di determinazione della settimana successiva a quella del ricevimento da parte di Credemvita della richiesta di switch firmata dal Contraente.

Il giorno di determinazione è definito all'art. 6 della presente Nota informativa.

Le regole espone nei paragrafi precedenti valgono anche per le operazioni di switch derivanti dall'eventuale attivazione dei servizi di Asset Allocation di cui al precedente art. 5.3 della presente Nota informativa.

Nel caso in cui Credemvita dovesse collegare al presente contratto nuovi fondi oltre a quelli disponibili alla data di redazione della presente Nota Informativa, il Contraente ne sarà tempestivamente informato e riceverà da parte di Credemvita un estratto della Nota informativa aggiornata a seguito dell'inserimento del/i nuovo/i fondo/i, unitamente, nei casi previsti, al regolamento di gestione dello stesso: in tal modo il Contraente potrà valutare con completa cognizione di causa l'opportunità di ef-

fettuare uno switch sul/i nuovo/i fondo/i istituito/i.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote disinvestite \ investite Credemvita invierà al Contraente, una lettera contenente le seguenti informazioni:

- numero di polizza;
- data di effettuazione dell'operazione di switch;
- importo disinvestito / investito per ciascuno dei fondi esterni interessati dall'operazione di switch;
- valore unitario della quota per ciascuno dei fondi esterni interessati dall'operazione di switch;
- costi applicati per l'operazione
- quote disinvestite / investite per ciascuno dei fondi esterni interessati dall'operazione di switch;

Art 17. Revoca della proposta

La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209.

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.

Poiché, come riportato al precedente art. 13 della presente Nota Informativa, la conclusione del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente, a far tempo dalla data di sottoscrizione della accettazione della proposta contrattuale da parte di Credemvita e, per essa, dall'incaricato per la verifica firma e poteri, la proposta di assicurazione non è più revocabile.

Art 18. Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell'art. 13 della presente Nota informativa, coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).

L'importo che verrà restituito al Contraente entro 30 giorni dalla data di comunicazione del recesso,

sarà uguale al premio unico versato corretto della differenza, positiva o negativa, tra il controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di comunicazione del recesso ed il premio destinato all'investimento.

Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al giorno di determinazione, così come definito al precedente art. 6 della presente Nota informativa, della settimana successiva a quella di ricevimento della comunicazione di recesso.

Oltre a tale importo verranno restituiti al Contraente eventuali rebate già accreditati alla polizza in base a quanto previsto all'art. 10 della presente Nota informativa.

Nel caso in cui la comunicazione del recesso giunga prima della determinazione della data di decorrenza, verrà restituito l'ammontare del Premio unico versato.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente e resterà dunque a esclusivo carico dello stesso solo il "rischio finanziario" tra la data di decorrenza e quella di effetto della comunicazione di recesso.

Art 19. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all'art. 20 delle Condizioni di assicurazione.

Art 20. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Art 21. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

Art 22. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: Credemvita S.p.A. – Ufficio Reclami - Via Mirabello, 2 – 42100 Reggio Emilia, via fax al numero 0522/452704, via e-mail all'indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, po-

trà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art 23. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

Il Contraente potrà richiedere a Credemvita il Prospetto Informativo e/o la Scheda Tecnica dei fondi esterni disponibili per il presente contratto.

Art 24. Informativa in corso di contratto

Credemvita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, anche per effetto di modifiche alla normativa successiva alla conclusione del contratto, con riferimento agli elementi contenuti nella presente Nota informativa.

Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare Credemvita invierà al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- e) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- f) saldo del "conto rebate e costi" al 31 dicembre dell'anno precedente;
- g) importo dei rebate maturati a favore del contratto e dei costi calcolati da Credemvita per il contratto stesso nell'anno di riferimento;
- h) nuovo saldo del "conto rebate e costi" alla fine dell'anno di riferimento

Credemvita invierà, oltre a tale estratto conto, un aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione F della presente Nota Informativa e di

cui alla sezione 6 della Scheda Sintetica.

Ove nel corso della durata contrattuale, il controvalore delle quote complessivamente detenute dal Contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare del premio destinato all'investimento, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, Credemvita ne darà comunicazione per iscritto al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato.

Credemvita comunicherà al Contraente ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

F. DATI STORICI SUI FONDI

Le informazioni riportate nella presente sezione F sono state estratte dai Prospetti Informativi dei Fondi esterni o altrimenti comunicate dalle relative società istitutrici/di gestione e/o, dove possibile, reperite da Credemvita presso i principali provider di dati.

Si ricorda che il "benchmark" è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.

Nel seguito della presente sezione verrà riportato:

- "N.D.", nel caso in cui il dato non sia disponibile per l'intero anno solare in ragione della data di istituzione del fondo ovvero in quanto non pubblicato/comunicato dalla società istituttrice/di gestione del fondo esterno;
- "N.E.", nel caso in cui la società istituttrice/di gestione del fondo esterno non abbia individuato alcun "benchmark" per il fondo.

In tali casi non sarà inoltre possibile fornire rappresentazioni grafiche dei dati.

Art 25. Dati storici di rendimento



Si riportano di seguito in forma grafica, per ciascun fondo esterno:

- il confronto tra il rendimento annuo del fondo e del relativo benchmark negli ultimi 5 anni solari;
- il confronto tra l'andamento del valore della quota del fondo esterno e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare.

Si fa presente che il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Fondo esterno: Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return



Benchmark: Merrill Lynch Italy Government Bill Index espresso in Euro



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Fondo esterno: Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return



Benchmark: 50% Dow Jones Euro Stoxx 50 Price Index espresso in Euro, 50% Merrill Lynch Italy Government Bill Index espresso in Euro



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Fondo esterno: Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager

Benchmark: 80% MSCI World Price Index espresso in Euro, 20% Merrill Lynch Italy Government Bill Index espresso in Euro



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicatori di quelli futuri

Art 26. Dati storici di rischio

Si riporta di seguito la volatilità del benchmark dei fondi esterni nel corso dell'ultimo anno solare.

La volatilità è espressione della variabilità del rendimento del fondo (e del relativo benchmark) nel tempo, e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio nel periodo considerato: la volatilità di seguito rappresentata è annualizzata ed è stata calcolata in base ad osservazioni settimanali.

Volatilità registrata nell'ultimo anno solare (2006)		
Fondo	%	Benchmark
Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return	N.D.	0,14%
Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return	N.D.	6,09%
Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager	N.D.	6,73%

Art 27. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei fondi esterni

In considerazione della data di istituzione dei fondi esterni (1° febbraio 2006) non è possibile fornire degli stessi nessun dato storico relativo al TER degli ultimi 3 anni.

Art 28. Turnover di portafoglio dei fondi esterni

In considerazione della data di istituzione dei fondi esterni (1° febbraio 2006) non è possibile fornire degli stessi nessun dato storico relativo al tasso di movimentazione del portafoglio (c.d. turnover) degli ultimi 3 anni.

Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il Direttore Generale
(Giuseppe Rovani)

DI PIU' UNIT

(TARIFFA 60037)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI

Art 1. Obblighi della Società

Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente Credemvita) risultano esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalle appendici sottoscritte dalle parti.

Art 2. Dichiarazioni del Contraente e dall'Assicurato (incontestabilità)

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Art 3. Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell'art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione, coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell'accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).

L'importo che verrà restituito al Contraente entro 30 giorni dalla data di comunicazione del recesso, sarà uguale al premio unico versato corretto della differenza, positiva o negativa, tra il controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di comunicazione del recesso ed il premio destinato all'investimento.

Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al giorno di determinazione, così come definito al successivo art. 12 delle presenti Condizioni di assicurazione, della settimana successiva a quella di ricevimento della comunicazione di recesso.

Oltre a tale importo verranno restituiti al Contraente

eventuali rebate già accreditati alla polizza in base a quanto previsto all'art. 15 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Nel caso in cui la comunicazione del recesso giunga prima della determinazione della data di decorrenza, verrà restituito l'ammontare del Premio unico versato.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente e resterà dunque a esclusivo carico dello stesso solo il "rischio finanziario" tra la data di decorrenza e quella di effetto della comunicazione di recesso.

Art 4. Rischio di morte

Il rischio di morte e' coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art 5. Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita o disposte per testamento.

Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi (sia legittimi sia testamentari), ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità di costui, risultando irrilevanti, al fine, la successiva rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del beneficiario per il caso di morte, si interranno come tali l'erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi, gli uni e gli altri come sopra definiti.

Art 6. Cessione pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art 7. Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.

CONDIZIONI SPECIALI

Art 8. Prestazione oggetto del contratto

Il presente contratto è un'assicurazione di tipo unit linked che a fronte del pagamento di un premio unico da parte del Contraente, prevede la liquidazione di un capitale nel corso della durata contrattuale, in caso di decesso dell'Assicurato, ovvero alla scadenza nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale scadenza. L'ammontare di detti capitali e' calcolato in base a quanto previsto agli articoli 16 e 17 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Contraente può altresì estinguere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto secondo le modalità previste all'art. 18 delle presenti Condizioni di assicurazione.

L'ammontare del capitale liquidabile a scadenza, ovvero per decesso dell'Assicurato, ovvero per riscatto totale, dipende dal numero delle quote attribuite al contratto e dal valore unitario della quota degli OICR (comparti di SICAV di "Euromobiliare International Fund SICAV") associati al contratto stesso, definiti nel seguito delle presenti Condizioni di assicurazione "fondi esterni".

I fondi esterni dei quali il Contraente può acquistare quote sono:

- Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return
- Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return
- Euromobiliare International Fund Dynamic Multi-manager

L'andamento del valore unitario delle quote di tali fondi esterni dipende a sua volta dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Il presente contratto **comporta rischi finanziari a carico del Contraente** riconducibili alle variazioni del valore delle attività finanziarie nelle quali sono investiti i patrimoni dei fondi esterni e conseguentemente del correlato valore unitario delle quote; per le attività finanziarie espresse in valute diverse dall'euro, si aggiungeranno i rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia prestata da Credemvita: vi è quindi la possibilità che l'entità della prestazione complessivamente corrisposta sia inferiore al premio unico versato.

9 - Conclusione e decorrenza del contratto

Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile, con la sottoscrizione da parte del Contraente della proposta di assicurazione; il contenuto del fascicolo informativo già consegnato al Contraente si intende integralmente conosciuto ed accettato dal Contraente stesso all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Azuritalia dà altresì per conosciuta la propria accettazione della proposta; conseguentemente **il Contraente si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione da parte dello stesso della proposta di assicurazione.**

Ferma restando la data di conclusione del contratto, che coincide con il momento di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, le parti prendono atto che la decorrenza del contratto e la copertura assicurativa avranno inizio dal giorno di determinazione relativo alla settimana successiva a quella in cui si siano verificate tutte le condizioni di seguito elencate e precisamente che:

- Azuritalia abbia ricevuto la proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente;
- Azuritalia abbia ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento del premio unico;
- siano decorsi i seguenti termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione:
 - bonifico bancario: stesso giorno di valuta riconosciuto ad Azuritalia dalla banca ordinante
 - assegno circolare, assegno postale o assegno bancario: due giorni lavorativi dalla data di versamento.

Il giorno di determinazione è definito al successivo art 12 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art 10. Durata del contratto, limiti di età e premi.

La durata del presente contratto è fissata in 8 anni.

All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'età del Contraente dovrà essere di almeno 18 anni

e quella dell'Assicurato dovrà essere di almeno 18 anni e non potrà essere superiore agli 85 anni.

E' previsto il pagamento di un premio unico di importo non inferiore a 5.000,00 Euro.

10.1 – Differimento automatico della scadenza contrattuale

Alla prevista scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il differimento automatico della suddetta scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Tale differimento automatico verrà altresì effettuato, in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, di anno in anno ogni 31 dicembre.

Ove il Contraente non comunichi a Credemvita, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o differita, la volontà di ottenere la liquidazione del contratto, lo stesso si intenderà automaticamente prolungato.

Ove Credemvita non comunichi al Contraente, almeno 60 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o differita, la volontà di liquidare il contratto, lo stesso si intenderà automaticamente prolungato.

In ogni caso trascorsi 20 anni dalla data di decorrenza originaria il differimento automatico della scadenza non potrà più essere effettuato e di conseguenza il contratto verrà liquidato agli aventi diritto al primo 31 dicembre successivo.

Art 11. Scelta dei fondi esterni e regole di attribuzione delle quote al contratto.

Alla sottoscrizione della proposta di assicurazione il Contraente fornisce le seguenti indicazioni:

- fondo esterno ovvero fondi esterni nei quali investire il premio unico versato;
- ammontare del premio, al netto del costo fisso per spese di emissione contratto di cui al successivo art. 14.1, destinato all'investimento su ciascuno dei fondi esterni prescelti.

Il numero delle quote attribuite al contratto viene ottenuto, dividendo l'ammontare destinato a ciascuno dei fondi prescelti, per il corrispondente valore unitario della quota.

I valori unitari delle quote dei fondi esterni utilizzati per il calcolo sono quelli riferiti al giorno di determinazione coincidente con la data di decorrenza del contratto.

Il giorno di determinazione è definito all' art. 12 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art 12. Valore della quota

Per ogni fondo esterno:

- Credemvita, il martedì di ogni settimana (se festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), definito "giorno di determinazione", inoltra, presso il corrispondente OICR, gli ordini di sottoscrizione/rimborso delle quote del medesimo OICR;

- il valore unitario della quota, riferito a tale "giorno di determinazione", corrisponde a quello riconosciuto dall'OICR a Credemvita per i suddetti ordini di sottoscrizione/rimborso.

Per quanto attiene le regole valutative del valore unitario della quota, si rimanda alla documentazione ufficiale di ogni OICR (Prospetto Informativo e alla Scheda Tecnica) che può essere richiesta a Credemvita ovvero acquisita accedendo al sito www.credemassicurazioni.it.

A tale documentazione si rimanda altresì per la descrizione delle modalità operative previste da ogni OICR in caso di eventuale sospensione dell'operatività, di eventi di turbativa, e per ogni altra informazione.

Il valore unitario della quota di ogni fondo esterno è pubblicato sul sito internet di Credemvita (www.credemassicurazioni.it) e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nella tabella "Fondi Assicurativi – Unit Linked", e viene aggiornato con cadenza settimanale.

Art 13. Operazioni di switch

Il Contraente ha la facoltà di trasferire, anche parzialmente, il controvalore delle quote possedute su uno o più fondi esterni verso altri fondi esterni tra quelli associati al presente contratto.

Per tale operazione Credemvita trattiene i costi di switch indicati al successivo art. 14.2 delle presenti Condizioni di assicurazione e provvederà al disinvestimento delle quote in uscita e a convertire l'importo corrispondente, al netto di detti costi, in quote dei nuovi fondi esterni secondo quanto disposto dal Contraente.

A tal fine il controvalore delle quote disinvestite, ed il nuovo numero delle quote attribuite, saranno calcolati contestualmente utilizzando i valori unitari delle quote riferiti al giorno di determinazione della settimana successiva a quella del ricevimento da parte di Credemvita della richiesta di switch firmata dal Contraente.

Il giorno di determinazione è definito all'art. 12 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art 14. Costi a carico del Contraente

14.1 Costo fisso per spese di emissione contratto

Tale costo, applicato sul premio unico versato dal Contraente, ammonta a 25,00 Euro.

14.2 Costi per riscatto, scadenza e switch

Alla liquidazione del contratto per scadenza ovvero nel caso di riscatto totale e per ciascun riscatto parziale, verrà applicato un costo per spese di liquidazione di 25,00 Euro.

In caso di switch viene trattenuto un costo di 1,00 euro per ciascuna operazione, prelevato dal controvalore risultante dal disinvestimento delle quote.

14.3 Costi gravanti sui fondi esterni

I fondi esterni nei quali il Contraente può investire prevedono i seguenti costi che, riducendo il valore unitario della quota dei fondi stessi, vanno a gravare indirettamente sui Contraenti:

Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return	Importo % annuo	Periodicità e modalità di calcolo	Periodicità di prelevamento
Commissione di gestione	0,90%	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo
Costi banca depositaria ed agente amministrativo	0,1105%	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo
Commissione di overperformance (*)	Maggiore tra 0 (zero) e $[(RC - (RB + 1\%)) * 30\%]$	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo

(*) dove: RC = rendimento annuo del fondo esterno alla data di calcolo

RB = rendimento annuo del benchmark alla data di calcolo

La commissione di overperformance non viene comunque addebitata se, alla data di calcolo, la performance annua del fondo esterno è negativa.

La commissione di overperformance non può essere superiore allo 0,1241% al mese (1,5% su base annua) del valore netto totale del patrimonio del fondo esterno.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di calcolo delle commissioni di overperformance si rimanda al Prospetto Informativo del comparto "Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return", che può essere richiesto a Credemvita ovvero acquisito accedendo al sito www.credemassicurazioni.it.

Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return	Importo % annuo	Periodicità e modalità di calcolo	Periodicità di prelevamento
Commissione di gestione	1,30%	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo
Costi banca depositaria ed agente amministrativo	0,1105%	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo
Commissione di overperformance (*)	Maggiore tra 0 (zero) e $[(RC - RB) * 20\%]$	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo

(*) dove: RC = rendimento annuo del fondo esterno alla data di calcolo

RB = rendimento annuo del benchmark alla data di calcolo

La commissione di overperformance non viene comunque addebitata se, alla data di calcolo, la performance del fondo esterno è negativa.

La commissione di overperformance non può essere superiore allo 0,1241% al mese (1,5% su base annua) del valore netto totale del patrimonio del fondo esterno.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di calcolo delle commissioni di overperformance si rimanda al Prospetto Informativo del comparto "Euromobiliare International Fund QFlex Absolute Return", che può essere richiesto a Credemvita ovvero acquisito accedendo al sito www.credemassicurazioni.it.

Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager	Importo % annuo	Periodicità e modalità di calcolo	Periodicità di prelevamento
Commissione di gestione	2,00%	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo
Costi banca depositaria ed agente amministrativo	0,1105%	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo
Commissione di overperformance (*)	Maggiore tra 0 (zero) e $[(RC - RB) * 20\%]$	giornaliera sul patrimonio del fondo	mensile dal patrimonio del fondo

(*) dove: RC = rendimento annuo del fondo esterno alla data di calcolo

RB = rendimento annuo del benchmark alla data di calcolo

La commissione di overperformance non viene comunque addebitata se, alla data di calcolo, la performance del fondo esterno è negativa.

La commissione di overperformance non può essere superiore allo 0,1241% al mese (1,5% su base annua) del valore netto totale del patrimonio del fondo esterno.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di calcolo delle commissioni di overperformance si rimanda al Prospetto Informativo del comparto "Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager", che può essere richiesto a Credemvita ovvero acquisito accedendo al sito www.credemassicurazioni.it.

14.4 Costi per spese di amministrazione e gestione contratto

Credemvita addebita al contratto, a copertura delle spese di amministrazione e gestione del medesimo, una commissione dello 0,001644% giornaliero del premio unico versato, pari allo 0,60% su base annua del premio unico stesso. Tale commissione include il premio per la garanzia caso morte.

Per le modalità di addebito di tale commissione al contratto si rimanda al successivo art. 15 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art 15. Conto rebate e costi

Contestualmente all'addebito delle commissioni di cui al precedente art. 14.4, Credemvita accredita al contratto le utilità derivanti dalla retrocessione di commissioni od altri proventi (c.d. "rebate").

Le commissioni addebitate ed i rebate accreditati alimentano un "conto rebate e costi" associato al contratto.

Al 31 dicembre di ogni anno solare Credemvita effettuerà la regolamentazione contabile del "conto rebate e costi", confrontando la posizione debitoria (commissione) e creditoria (rebate) risultante a tale data in capo al contratto, determinando così il nuovo saldo del "conto rebate e costi" alla fine dell'esercizio.

Il saldo, positivo o negativo, risultante da tale confronto, costituirà il nuovo saldo iniziale del "conto rebate e costi" per l'anno solare successivo.

All'atto della chiusura del contratto (per scadenza, per riscatto totale ovvero causa decesso dell'Assicurato) verrà determinato il saldo del "conto reba-

te e costi" a tale data e Credemvita procederà ad aumentare ovvero a diminuire la prestazione liquidabile a seconda che tale saldo abbia segno positivo (e quindi che gli eventuali rebate di spettanza del Contraente siano superiori alle commissioni di competenza di Credemvita) o negativo (e quindi che gli eventuali rebate di spettanza del Contraente siano inferiori alle commissioni di competenza di Credemvita).

Art 16. Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale ovvero durante il periodo di differimento della scadenza, Credemvita liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto alla data nella quale Credemvita ha ricevuto la documentazione comprovante il decesso dell'Assicurato (certificato di morte).

Il controvalore è ottenuto moltiplicando le quote attribuite al contratto per il rispettivo valore unitario, riferito al giorno di determinazione della settimana successiva a quella di ricevimento da parte di Credemvita della documentazione comprovante il decesso dell'Assicurato (certificato di morte).

Credemvita liquiderà inoltre l'eventuale differenza, se positiva, tra il premio investito sul contratto, considerato al netto della parte eventualmente già liquidata a seguito di riscatti parziali, ed il controvalore del contratto.

Tale integrazione verrà comunque riconosciuta da Credemvita entro i limiti definiti nella seguente tabella in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

Anni compiuti dall'Assicurato al decesso	Importo massimo dell'integrazione riconosciuta da Credemvita
Fino a 50	2.000,00 €
Tra 51 e 70	1.500,00 €
Oltre 70	1.000,00 €

Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato verrà infine aumentato ovvero diminuito anche del saldo, riferito al medesimo giorno di determinazione, del "conto rebate e costi" associato alla polizza.

Il giorno di determinazione è definito all'art. 12 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Nel caso di decesso di un Assicurato sulla cui vita siano stati stipulati più contratti della presente assicurazione, e qualora il Contraente e l'Assicurato siano la medesima persona fisica, il limite massimo di integrazione sarà applicato sull'insieme dei contratti per i quali la differenza tra il premio investito sul contratto ed il controvalore del contratto risulti positiva, che solo al fine dell'applicazione di detto limite massimo verranno quindi considerati come un unico contratto.

In tale caso, ove l'integrazione liquidabile da Credemvita sia quella massima prevista in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso, la medesima verrà ripartita tra tali contratti proporzionalmente al numero di quote attribuite a ciascuno di essi.

Credemvita non offre alcuna garanzia ne' di rendimento minimo ne' di restituzione del premio unico versato; pertanto in caso di liquidazione del contratto causa decesso dell'Assicurato le somme dovute potranno essere inferiori al premio unico versato poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

Art 17. Capitale assicurato liquidabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto (originaria o differita) Credemvita liquiderà agli aventi diritto un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto a tale data, al netto dei costi di liquidazione contratto indicati al precedente art. 14.2 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il controvalore è ottenuto moltiplicando le quote attribuite al contratto per il rispettivo valore unitario, riferito al giorno di determinazione della settimana successiva a quella della scadenza contrattuale.

Il capitale liquidabile verrà aumentato ovvero diminuito del saldo del "conto rebate e costi" associato

alla polizza (riferito al medesimo giorno di determinazione).

In mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Credemvita alla scadenza contrattuale, è il Contraente stesso.

Credemvita non offre alcuna garanzia ne' di rendimento minimo ne' di restituzione del premio unico versato; pertanto, alla data di scadenza contrattuale, le somme dovute potranno essere inferiori al premio unico versato poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

Art 18. Riscatto totale e parziale

Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un mese dalla decorrenza degli effetti la liquidazione anticipata, totale o parziale, del contratto esercitando il diritto di riscatto.

Nel caso di riscatto totale Credemvita liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di ricezione della richiesta di riscatto firmata dal Contraente, al netto dei costi di liquidazione indicati all'art. 14.2 delle presenti Condizioni di assicurazione e corretto dal saldo, positivo o negativo, del "conto rebate e costi".

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al giorno di determinazione della settimana successiva a quella di ricevimento da parte di Credemvita della richiesta di riscatto totale firmata dal Contraente.

Anche il saldo del "conto rebate e costi" è riferito al suddetto giorno di determinazione.

Nel caso di riscatto parziale Credemvita liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote per le quali il Contraente ha dato disposizione di disinvestimento, al netto dei costi di liquidazione indicati all'art. 14.2 delle presenti Condizioni di assicurazione

Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al giorno di determinazione della settimana successiva a quella di ricevimento da parte di Credemvita della richiesta di riscatto parziale firmata dal Contraente.

Contestualmente all'operazione di riscatto parziale verrà inoltre calcolato il saldo del "conto rebate e costi" riferito al medesimo giorno di determinazione.

Di tale saldo verrà calcolata una percentuale corrispondente a quella derivante dal rapporto tra l'ammontare del riscatto parziale e quello dell'ipotetico riscatto totale: l'importo così risultante, a seconda che abbia segno positivo o negativo, andrà ad au-

mentare ovvero a diminuire il controvalore della prestazione liquidata.

Successivamente all'operazione di riscatto parziale il costo per spese di amministrazione e gestione del contratto di cui al precedente art. 14.4 delle presenti Condizioni di assicurazione, verrà calcolato sulla quota parte del premio unico non riscattata.

Viene espressamente convenuto che il riscatto parziale potrà essere esercitato solo a condizione che il controvalore delle quote rimanenti sul contratto sia di almeno 5.000,00 Euro.

Attenzione, esiste l'eventualità che il valore di riscatto sia inferiore al premio lordo pagato dal Contraente, poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

Art 19. Servizi di asset allocation

Servizio di asset allocation "Invest Plan"

Il servizio "Invest Plan" consente al Contraente di modificare gradualmente nel tempo la composizione del proprio investimento: infatti, il Contraente impartisce a Credemvita un "ordine periodico" di switch da uno dei fondi esterni (fondo di uscita) ad altro fondo esterno (fondo di destinazione) da eseguire con una frequenza e per un importo prestabiliti.

Per ogni operazione di switch verranno applicati da Credemvita i costi di cui al precedente art. 14.2 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il servizio "Invest Plan" presenta le seguenti caratteristiche:

- attivazione riservata a contratti con premio unico lordo versato non inferiore a 15.000,00 Euro e per i quali non sia attivo un servizio "Save capital gain";
- attivazione possibile sia al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione sia nel corso della durata contrattuale;
- durata massima 4 anni, con periodicità dello switch mensile, bimestrale o trimestrale;
- importo minimo di 100 Euro per ogni switch previsto dall'ordine periodico;
- i riscatti parziali e gli eventuali switch effettuati in aggiunta a quelli dell'ordine periodico generano l'immediata disattivazione del servizio.

Servizio di asset allocation "Save Capital Gain"

Il servizio "Save Capital Gain" consente al Contraente di trasferire eventuali plusvalenze ottenute dalle quote possedute del fondo esterno "Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager" (a profilo di rischio alto), verso il fondo esterno "Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return" (a profilo di rischio medio basso).

Alla data di attivazione del servizio viene osservato il "valore di riferimento", ossia:

- in caso di attivazione del servizio contestuale alla sottoscrizione della proposta di assicurazione, la parte del premio destinata all'investimento sul fondo esterno "Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager";
- in caso di attivazione del servizio successiva alla sottoscrizione della proposta di assicurazione, il controvalore delle quote del fondo esterno "Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager" attribuite al contratto a tale data.

Una volta osservato il valore di riferimento, il Contraente fissa un "valore soglia" superiore a tale valore di riferimento.

La settimana successiva a quella in cui il controvalore delle quote del fondo esterno "Euromobiliare International Fund Dynamic Multimanager" attribuite al contratto abbia superato il valore soglia fissato dal Contraente, Credemvita effettuerà automaticamente un'operazione di switch verso il fondo esterno "Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return", di ammontare uguale alla differenza tra il controvalore rilevato al momento del superamento del valore soglia e il valore di riferimento.

Per ogni operazione di switch verranno applicati da Credemvita i costi di cui al precedente art. 14.2 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il servizio "Save Capital Gain" presenta le seguenti caratteristiche:

- attivazione riservata a contratti con premio unico lordo versato non inferiore a 15.000,00 Euro e per i quali non sia attivo un servizio "Invest Plan";
- attivazione possibile sia al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione sia nel corso della durata contrattuale;
- importo minimo di 100 Euro per lo switch;
- riscatti parziali ed eventuali switch non legati al funzionamento del servizio, generano l'immediata disattivazione dello stesso.

Art 20. Liquidazioni

Per tutti i pagamenti di Credemvita devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare Credemvita per la liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:

20.1 Decesso dell'Assicurato

- originale di polizza ed eventuali appendici;

- richiesta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti;
- se il Contraente ha lasciato testamento;
- se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato;
- l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
- l'eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario.

20.2 Riscatto totale o parziale

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta scritta di liquidazione da parte del Contraente con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal Soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato; nel caso di esercizio del diritto di riscatto parziale dovrà inoltre essere indicato l'importo per il quale viene richiesto il suddetto riscatto parziale e i fondi interni dai quali il Contraente desidera riscattare

20.3 Scadenza contrattuale

- richiesta scritta di liquidazione, da parte degli aventi diritto, con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- nel caso vi siano aventi diritto minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità

circa il reimpiego di tale somma.

Credemvita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione suddetta: si ricorda che, periodicamente, al fine di accertare l'effettivo obbligo al pagamento della rendita, la Società si riserva di richiedere un certificato di esistenza in vita dell'Assicurato.

Art 21. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.

Art 22. Modalità pagamento premi

Il versamento dei premi può essere effettuato con le seguenti modalità:

mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:

- Credito Emiliano S.p.A. sul conto corrente n. 046/010/010000099600 intestato a Credemvita S.p.A.
- Banca Euromobiliare S.p.A. sul conto corrente n. 835/010/010000000154 intestato a Credemvita S.p.A.

ovvero mediante assegno circolare o bancario intestato a Credemvita S.p.A. – con clausola di non trasferibilità.

Art 23. Norme finali e modificazione delle condizioni contrattuali

23.1 La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.

23.2 Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.

23.3 Credemvita in presenza di un giustificato motivo si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta ai contraenti stessi i quali avranno, in tale ipotesi, diritto al riscatto previsto dall'art.18 delle presenti Condizioni di assicurazione anche prima del decorso di un anno dalla decorrenza degli effetti così come definita dall'art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art 24. Legge applicabile

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

GLOSSARIO

TERMINOLOGIA GENERALE

- **DEFINIZIONI GENERALI**
- **POLIZZA – DEFINIZIONI**
- **PREMIO - DEFINIZIONI**
- **PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI**
- **PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA**
- **PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO**

DEFINIZIONI GENERALI

appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso.

In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario

compagnia

Vedi Società

conclusione del contratto

Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

condizioni contrattuali (o di polizza o di assicurazione)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

condizioni generali

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

condizioni speciali

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa.

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

costi (o spese)

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

diritto proprio (del beneficiario)

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta.

impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa di assicurazione

Vedi "società".

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

pegno

Vedi "cessione"

perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

recesso (o ripensamento)

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

riscatto

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

riscatto parziale

Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia

o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi "cessione".

POLIZZA - DEFINIZIONI**contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

polizza unit-linked

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento interno o di un OICR.

PREMIO - DEFINIZIONI**premio unico**

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI**garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA**prestazione a scadenza**

Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO**controassicurazione speciale**

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento di una somma predeterminata commisurata ai premi versati o al capitale assicurato.

capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

TERMINOLOGIE SPECIFICHE**POLIZZE UNIT-LINKED - DEFINIZIONI****benchmark**

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

categoria

Classe in cui viene collocato il fondo d'investimento a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).

composizione del fondo

Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la società invia al contraente

qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

controvalore delle quote

L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal contraente ad una determinata data.

costo di overperformance

Commissione trattenuta dalla società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.

costo di switch

Costo a carico del contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro fondo secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.

dati storici

Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari)

Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

fondo armonizzato

Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria ad una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.

fondo di fondi

Fondo mobiliare aperto il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR.

lettera di conferma di investimento dei premi

Lettera con cui la società comunica al contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

obiettivo di rendimento

Vedi "benchmark".

OICR

Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.

overperformance

Soglia di rendimento del fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi.

premio complessivo

Importo che il contraente versa alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti unit-linked si può suddividere in premio investito, in premio per le eventuali garanzie complementari e di puro rischio e nelle componenti di costo.

premio investito

Premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l'acquisto di quote del fondo interno o di OICR.

profilo di rischio

Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

quota

Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal contraente.

regolamento del fondo

Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del

fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.

riscatto

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

riscatto parziale

Facoltà del contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

rischio di base

Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.

rischio finanziario

Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

SICAV

Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

società di gestione del risparmio (SGR)

Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

sostituzione (o trasferimento) del fondo

Vedi "switch".

switch

Operazione con la quale il contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo e attribuite al contratto.

total expenses ratio (TER)

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del

fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

turnover

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

valore complessivo del fondo

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

valorizzazione della quota

Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.

volatilità

Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempodi cui le quote sono rappresentazione.

DI PIU' UNIT

Intermediario:

A Credemvita S.p.A.

Proposta di assicurazione unit linked a premio unico (tariffa 60037).

Contraente - Assicurato

Contraente: cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale
Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale

estremi della proposta e dati relativi al premio

progressivo n.	data di decorrenza	durata (anni)	importo premio unico
P/	DATA ATTRIBUZIONE QUOTE	8	

fondo/i esterno/i e relativo premio destinato all'investimento

--

beneficiario

in caso vita: cognome, nome e data di nascita
in caso morte: cognome, nome e data di nascita

Il Contraente prende atto che gli unici mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

- bonifico bancario, al quale verrà applicato lo stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita S.p.A. dalla banca ordinante;
- assegno circolare, assegno postale, assegno bancario, ai quali verranno applicati due giorni lavorativi di valuta dalla data di versamento.

Gli assegni dovranno essere muniti della clausola di non trasferibilità e dovranno essere intestati a Credemvita S.p.A. Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l'ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l'evento dedotto in contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni. Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare interamente le condizioni della presente proposta contrattuale e con esse le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese quelle concernenti specificamente i costi dell'esecuzione del contratto.

Il sottoscritto dà atto che le informazioni concernenti l'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, la propensione al rischio e gli altri profili rilevanti ai fini della conclusione del contratto o in alternativa la dichiarazione di rifiuto di fornire le dette informazioni, sono state raccolte dall'intermediario nell'interesse della Compagnia prima della sottoscrizione della proposta di contratto. Il contratto si intende concluso con l'accettazione della presente proposta da parte della Compagnia, anche per mezzo della sua sottoscrizione da parte dell'incaricato per la verifica firma e poteri della Compagnia o dell'intermediario intervenuto nella conclusione del contratto, il quale incaricato, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza della Compagnia, come dalle "Condizioni di Assicurazione Di Più Unit". Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel presente modulo di proposta contrattuale.

La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209. Il Contraente ha diritto di revocare la proposta finché il contratto non sia concluso, ossia fino al momento della accettazione della proposta contrattuale da parte della Compagnia e, per essa, dall'incaricato per la verifica firma e poteri. Successivamente alla conclusione del contratto la proposta di assicurazione non è più revocabile.

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso, e specificamente dalla data riportata nel presente modulo di proposta contrattuale, mediante inoltro alla Compagnia, entro il predetto termine, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia come precisato nelle "Condizioni di Assicurazione Di Più Unit".

Il Contraente conferisce all'intermediario il mandato a custodire e amministrare la Polizza assicurativa conseguente alla conclusione del presente contratto, nonché a riscuotere nell'interesse e per conto dei beneficiari il risultato della liquidazione della Polizza e ad attribuire a ciascuno quanto di rispettiva spettanza.

firma Contraente

X

Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art.3 "Diritto di recesso del Contraente", art. 9 "Conclusione e decorrenza del contratto", art. 10 "Durata del contratto, limiti di età e premi", art.16 "Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato", art. 17 "Capitale assicurato liquidabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale", art. 18 "Riscatto totale e parziale", art. 20 "Liquidazioni", art. 22.3 "Modificazione delle condizioni contrattuali".

firma Contraente

X

Credemvita S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 41.280.000 - REA n. 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, Operazioni di Capitalizzazione e Gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con il decreto n.19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 1992 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42100 Reggio Emilia (Italia) - Tel. +39 0522 586000 - Fax +39 0522 452704 - www.credemassicurazioni.it - vita@credemassicurazioni.it



DI PIU' UNIT

Intermediario:

A Credemvita S.p.A.

Proposta di assicurazione unit linked a premio unico (tariffa 60037).

Contraente - Assicurato

Contraente: cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale
Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale

estremi della proposta e dati relativi al premio

progressivo n.	data di decorrenza	durata (anni)	importo premio unico
P/	DATA ATTRIBUZIONE QUOTE	8	

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto un esemplare del "Fascicolo Informativo di Di Più Unit" (Tariffa 60037), contenente la " Scheda Sintetica", la "Nota Informativa" le "Condizioni di Assicurazione", allegato "Informazioni sui Fondi Esterni", facente parte della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione, "Glossario", fac simile del "Modulo di Proposta di assicurazione".

Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto un esemplare del contratto con particolare riguardo all'esemplare della accettazione della proposta contrattuale, sottoscritta in rappresentanza della compagnia dall'incaricato per verifica firma e poteri espressamente facoltizzato a rappresentare la compagnia per la conclusione del contratto.

firma Contraente X	consenso dell'Assicurato alla conclusione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C.C.
-----------------------	---

Consenso al trattamento dei dati personali

Letta e compresa la informativa fornitami e preso atto del suo contenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 23 e 26 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", il/i sottoscritto/i presta/prestano, con la semplice apposizione della firma in calce al presente modulo, il consenso per gli specifici trattamenti connessi e strumentali all'esecuzione del contratto, ivi compreso il trattamento di dati sensibili, già acquisiti o che saranno eventualmente acquisiti dalla Compagnia e dai soggetti facenti parte della "catena assicurativa", nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dalla conclusione del/dei contratto/i, nonché il consenso per la conservazione e archiviazione dei dati personali, di cui all'informativa, nonché per le comunicazioni ai soggetti indicati nella stessa informativa effettuati da Credemvita e dai soggetti della "catena assicurativa". Inoltre, barrando una delle caselle sotto riportate il/i sottoscritto/i, con riferimento al trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle assicurative:

Contraente: dà il consenso non presta il consenso **Assicurato:** dà il consenso non presta il consenso

Consapevole/i che il conferimento dei dati personali forniti, ai quali si riferisce il consenso richiesto, ha le finalità specificate nella informativa e che l'omessa espressione del consenso non comporta alcuna conseguenza negativa relativamente alla conclusione o alla prosecuzione dei rapporti contrattuali ai quali l'informativa è finalizzata ma può impedire la prestazione di alcuni servizi, o, comunque, pregiudicare l'ottimale prestazione dei medesimi.

luogo e data	luogo e data
firma Contraente X	firma Assicurato X

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri	
luogo e data	Agenzia/Soggetto Collocatore

fondi esterno/i e relativo premio destinato all'investimento

descrizione

beneficiario in caso di vita

il Contraente stesso; altri (specificare cognome, nome e data di nascita e percentuale del capitale assicurato da destinare a ciascuno):

beneficiario in caso di morte

gli eredi legittimi; gli eredi testamentari; il coniuge dell'assicurato, al verificarsi dell'evento; altri (specificare cognome, nome e data di nascita e percentuale del capitale assicurato da destinare a ciascuno):
in difetto i figli dell'Assicurato;

Consenso al trattamento dei dati personali

Letta e compresa la informativa fornitami, e preso atto del suo contenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 23 e 26 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", il/i sottoscritto/i presta/prestano, con la semplice apposizione della firma in calce al presente modulo, il consenso per gli specifici trattamenti connessi e strumentali all'esecuzione del contratto, ivi compreso il trattamento di dati sensibili, già acquisiti o che saranno eventualmente acquisiti dalla Compagnia e dai soggetti facenti parte della "catena assicurativa", nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dalla conclusione del/dei contratto/i, nonché il consenso per la conservazione e archiviazione dei dati personali, di cui all'informativa, nonché per le comunicazioni ai soggetti indicati nella stessa informativa effettuati da Credemvita e dai soggetti della "catena assicurativa". Inoltre, barrando una delle caselle sotto riportate il/i sottoscritto/i, con riferimento al trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle assicurative:

Contraente: dà il consenso non presta il consenso **Assicurato:** dà il consenso non presta il consenso

Consapevole/i che il conferimento dei dati personali forniti, ai quali si riferisce il consenso richiesto, ha le finalità specificate nella informativa e che l'omessa espressione del consenso non comporta alcuna conseguenza negativa relativamente alla conclusione o alla prosecuzione dei rapporti contrattuali ai quali l'informativa è finalizzata ma può impedire la prestazione di alcuni servizi, o, comunque, pregiudicare l'ottimale prestazione dei medesimi.

luogo e data	luogo e data
firma Contraente X	firma Assicurato X

Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare interamente le condizioni della presente proposta contrattuale e con esse le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese quelle concernenti specificamente i costi dell'esecuzione del contratto. Il sottoscritto dà atto che le informazioni concernenti l'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, la propensione al rischio e gli altri profili rilevanti ai fini della conclusione del contratto o in alternativa la dichiarazione di rifiuto di fornire le dette informazioni, sono state raccolte dall'intermediario nell'interesse della Compagnia prima della sottoscrizione della proposta di contratto. Il contratto si intende concluso con l'accettazione della presente proposta da parte della Compagnia, anche per mezzo della sua sottoscrizione da parte dell'incaricato per la verifica firma e poteri della Compagnia o dell'intermediario intervenuto nella conclusione del contratto, il quale incaricato, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza della Compagnia, come dalle "Condizioni di Assicurazione Di Più Unit". Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel presente modulo di proposta contrattuale.

La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209. Il Contraente ha diritto di revocare la proposta finché il contratto non sia concluso, ossia fino al momento della accettazione della proposta contrattuale da parte della Compagnia e, per essa, dall'incaricato per la verifica firma e poteri. Successivamente alla conclusione del contratto la proposta di assicurazione non è più revocabile. Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso, e specificamente dalla data riportata nel presente modulo di proposta contrattuale, mediante inoltre alla Compagnia, entro il predetto termine, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia come precisato nelle "Condizioni di Assicurazione Di Più Unit". Il Contraente conferisce all'intermediario il mandato a custodire e amministrare la Polizza assicurativa conseguente alla conclusione del presente contratto, nonché a riscuotere nell'interesse e per conto dei beneficiari il risultato della liquidazione della Polizza e ad attribuire a ciascuno quanto di rispettiva spettanza.

firma Contraente

X

Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art.3 "Diritto di recesso del Contraente", art. 9 "Conclusione e decorrenza del contratto", art. 10 "Durata del contratto, limiti di età e premi", art.16 "Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato", art. 17 "Capitale assicurato liquidabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale", art. 18 "Riscatto totale e parziale", art. 20 "Liquidazioni", art. 23.3 "Modificazione delle condizioni contrattuali".

firma Contraente

X

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto un esemplare del "Fascicolo Informativo di Di Più Unit" (Tariffa 60037), contenente la " Scheda Sintetica", la "Nota Informativa" le "Condizioni di Assicurazione", allegato "Informazione sui Fondi Esterni", facente parte della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione, "Glossario", fac simile del "Modulo di Proposta di assicurazione". Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto un esemplare del contratto con particolare riguardo all'esemplare della accettazione della proposta contrattuale, sottoscritta in rappresentanza della compagnia dall'incaricato per verifica firma e poteri espressamente facoltizzato a rappresentare la compagnia per la conclusione del contratto.

firma Contraente

X

consenso dell'Assicurato alla conclusione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C.C.

X

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri

luogo e data

Agenzia/Soggetto Collocatore

I dati contenuti nel presente Fascicolo informativo di "DI PIU' UNIT" (TARIFFA 60037) sono aggiornati al 12 marzo 2007.

Raccogliere la firma del Cliente

Il sottoscritto Contraente dichiara di avere ricevuto preventivamente e di avere preventivamente letto ed esaminato un esemplare del presente fascicolo informativo.

Firma _____

Data _____

CREDEM VITA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ⁽¹⁾.

Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. I dati in questione potranno essere oggetto di una o più operazioni di loro combinate, con o senza l'ausilio di mezzi informatici e di automazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tal riguardo, Credemvita S.p.A. fornisce al Contraente e all'Assicurato l'informativa prevista e richiesta dal Codice e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l'esecuzione dei contratti che perfezionati con Credemvita S.p.A. L'informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze che hanno concluso accordi commerciali con Credemvita S.p.A., il cui elenco è disponibile presso la sede legale di quest'ultima.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative ⁽²⁾

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti ⁽³⁾ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge ⁽⁴⁾ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili ⁽⁵⁾, comunque inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, che sarà effettuato - come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela ⁽⁶⁾, nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l'adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" ⁽⁷⁾.

I dati possono essere comunicati anche a taluno dei seguenti soggetti: Credito Emiliano S.p.A. e società appartenenti al Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem nonché alle società controllanti, controllate o collegate.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso anche per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari ⁽⁸⁾: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nell'apposito spazio in calce.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati ⁽⁹⁾ dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa ⁽¹⁰⁾; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento ⁽¹¹⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Credemvita S.p.A., Gestione Clienti, via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522 586000, fax 0522 452704, e-mail vita@credemassicurazioni.it ⁽¹²⁾.

(edizione 02/2004)

Credemvita SpA
Il Direttore Generale



NOTE

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, legali;
 - società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);
 - società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;
 - ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è richiedibile gratuitamente al Servizio indicato in informativa.

- 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società con le quali Credemvita risulta avere rapporti contrattuali, nonché alle eventuali società ad essi collegate, da essi controllate o controllanti delle stesse; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, intermediari assicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

- 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

- 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

- 12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.credemassicurazioni.it.

